



Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

Deliberazione pubblicata all'Albo Informatico dell'Azienda
Dal 08/04/2021 al 29/04/2021

Il Responsabile U.O.C. Affari Generali
(dott.ssa Silvia Liggeri)

Deliberazione n. 240

del 31/03/2021

Tit. di Class. 1.1.02

A116
MG

OGGETTO: stipula convenzione passiva con l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano per prestazioni di terapia iperbarica. Periodo 01 luglio 2021 – 30 giugno 2022.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che con deliberazione 13 giugno 2019, n. 374, ASST Nord Milano aveva approvato il rinnovo della convenzione passiva con l'Istituto Lombardo per la Medicina Iperbarica di Milano, per usufruire di prestazioni di terapia iperbarica, a favore degli utenti dei Presidi Ospedalieri di questa Azienda per il periodo dal 01 luglio 2019 al 30 giugno 2021, rinnovabile previo accordi tra le parti;

ATTESO che in previsione della scadenza della convenzione in questione, i Direttori dei Dipartimenti interessati (scienze mediche e scienze chirurgiche) di comune accordo con le Direzioni Mediche dei presidi ospedalieri Edoardo Bassini, "Città di Sesto San Giovanni", con nota conservata in atti, hanno comunicato la necessità di rinnovare la convenzione in argomento, evidenziando che le prestazioni oggetto della convenzione:

- sono caratterizzate da competenze specifiche di alta specializzazione non rinvenibili in ambito aziendale e di cui non è prevista l'attivazione nel prossimo futuro;
- sono acquisibili da più soggetti, tra questi si segnala – ai fini dello svolgimento di un indagine di mercato – l'Istituto Lombardo per la Medicina Iperbarica (ILMI) di Milano e l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano;

RICHIAMATI i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 15, comma 1, della Legge 07 agosto 1990 n. 241, che autorizza le pubbliche amministrazioni a *"concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
- l'art. 43, comma 3, della Legge 449/97, che consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, al fine del perseguimento dei principi di efficienza ed economicità della Pubblica Amministrazione;
- le Linee guida del Ministero della Sanità n. 2/1996 "Profilo Aziendale dei soggetti gestori dei servizi sanitari" (G.U. del 31.5.1996, n. 126), al paragrafo 5 "Innovazione organizzativa e strategie gestionali di integrazione orizzontale fra aziende", prevedono "il ricorso a convenzioni tra enti diversi. Tale forma di cooperazione fra enti, più semplice e flessibile, può essere funzionale allo svolgimento in comune di singoli servizi, all'utilizzo coordinato di beni e di tecnologia";
- la L.R. 27 dicembre 2006 n. 30 stabilisce che gli enti appartenenti al sistema regionale svolgono prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, proprio al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sistema, mediante il miglior utilizzo delle risorse ed il contenimento della spesa;

CONSIDERATO che al fine di verificare la disponibilità e le condizioni economiche offerte dalle strutture sopra indicate, la U.O.C. Affari Generali – Ufficio Convenzioni dell'ASST Nord Milano, con note e-mail in data 5 febbraio 2021, conservate in atti, ha invitato Istituto Lombardo per la Medicina Iperbarica di Milano e l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda a formulare la propria offerta economica sulle prestazioni in oggetto;

DATO ATTO che, entro il termine di scadenza fissato per la presentazione dell'offerta economica, sono pervenuti i seguenti riscontri:

- Istituto Lombardo per la Medicina Iperbarica di Milano, con nota mail del 15 febbraio 2021, conservata in atti, ha confermato la propria disponibilità ad erogare le prestazioni richieste, alle vigenti condizioni economiche, in essere;
- ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano, con nota mail del 25 febbraio 2021, conservata in atti, ha dichiarato la disponibilità ad effettuare le prestazioni richieste inoltrando la sua migliore offerta economica;

RILEVATO che, in base ai dati di attività anno 2019/2020 risulta che le prestazioni richieste e fruite da questa ASST sono state le seguenti: seduta ordinaria, seduta ordinaria in carrozzina, seduta ordinaria in barella e trattamento emergenza/urgenza e che pertanto, presumendo analogo fabbisogno per l'anno 2021/2022, dall'analisi delle offerte pervenute dalle Aziende sopra indicate – si rileva la convenienza economica delle condizioni offerte dalla ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano (come emerge dal prospetto allegato agli atti);

VISTA la nota in data 15 marzo 2021, conservata in atti, con la quale la S.C. Accoglienza, marketing e area privata Dipartimento Amministrativo dell'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, ha dichiarato la disponibilità a fornire le prestazioni richieste, condividendo il testo di convenzione di cui trattasi al fine di poter dar seguito alla relativa istruttoria, per il periodo dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2022;

RITENUTO pertanto, opportuno procedere, alla stipula della convenzione passiva con l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano alle condizioni indicate nel testo della convenzione allegata al presente provvedimento (allegato n. 1), quale parte integrante e sostanziale dello stesso, da cui emergono le seguenti pattuizioni disciplinanti il rapporto:

- *oggetto*: prestazioni di terapia iperbarica a favore dell'ASST Nord Milano;
- *durata*: dal 01 luglio 2021 al 30 giugno 2022, con possibilità sia di disdetta anticipata (con preavviso di tre mesi), sia di rinnovo alla scadenza, previ accordi scritti tra le Parti;

PRECISATO che, le prestazioni ordinarie sono garantite 24 ore su 24 ore e dovranno essere effettuate di norma entro 24, massimo 48, ore dalla data di ricevimento della richiesta;

DATO ATTO che sulla base dei dati storici di spesa delle prestazioni di cui trattasi, il costo presunto annuo derivante dalla convenzione in argomento è ipotizzabile in Euro 16.500,00, ed annotato ai conti di bilancio indicati nell'ultimo foglio della presente deliberazione come segue:

- anno 2021 (dal 01.07.2021 fino al 31.12.2021) = euro 6.875,00;
- anno 2022 (dal 01.01.2022 fino al 30.06.2022) = euro 9.625,00;

TENUTO CONTO che saranno fatturate solo le prestazioni richieste ed eseguite, non essendo stato previsto un numero minimo di prestazioni;

RITENUTO necessario incaricare il Direttore Medico di ciascun Presidio di ASST Nord Milano – identificato quale Supervisore dell'Esecuzione della convenzione – che dovrà, in particolare, vigilare sull'andamento delle prestazioni richieste ai fini del rispetto della disponibilità economica assegnata e segnalare tempestivamente all'Ufficio Convenzioni gli eventuali superiori oneri;

ATTESO che la U.O.C. proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione della copertura finanziaria inerente al presente provvedimento, come riportato nell'ultimo foglio;

SU PROPOSTA del Responsabile della U.O.C. Affari Generali – Ufficio Convenzioni, il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nell'ultimo foglio;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio-sanitario;

- d e l i b e r a -

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di autorizzare la stipula di una convenzione passiva con l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano per usufruire di prestazioni di terapia iperbarica a favore degli assistiti di questa ASST Nord Milano;
2. di approvare il testo della convenzione allo scopo predisposto è concordato tra le Parti, allegato al presente provvedimento (allegato n. 1), da cui emergono in estrema sintesi, le seguenti pattuizioni disciplinanti il rapporto:
 - *oggetto*: prestazioni di terapia iperbarica a favore dell'ASST Nord Milano;
 - *durata*: dal 01 luglio 2021 al 30 giugno 2022, con possibilità sia di disdetta anticipata (con preavviso di tre mesi), sia di rinnovo alla scadenza, previ accordi scritti tra le Parti;
3. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, quantificato in via meramente preventiva pari ad Euro 16.500,00 annotato ai conti di bilancio indicati nell'ultimo foglio della presente deliberazione, come segue:
 - anno 2021 (dal 01.07.2021 fino al 31.12.2021) = euro 6.875,00;
 - anno 2022 (dal 01.01.2022 fino al 30.06.2022) = euro 9.625,00;
4. di incaricare il Direttore Medico di ciascun Presidio di ASST Nord Milano – identificato quale Supervisore dell'Esecuzione della convenzione in oggetto – che dovrà, in particolare, vigilare sull'andamento delle prestazioni richieste, sul rispetto della disponibilità economica assegnata e segnalare tempestivamente all'Ufficio Convenzioni gli eventuali superiori oneri;
5. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incumbenti all'esecuzione del presente provvedimento;
6. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm. ii.;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online aziendale, ai sensi dell'art 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm. e ii.;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.
(atti n. 24/2021 – tit. 01.01.03).

Parere favorevole:

IL DIRETTORE
SANITARIO
(d.ssa Anna Lisa Fumagalli)

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(dott. Giovanni Palazzo)

IL DIRETTORE
SOCIOSANITARIO
(d.ssa Barbara Mangiacavalli)

IL DIRETTORE GENERALE
(d.ssa Elisabetta Fabbrini)

deliberazione del Direttore Generale n. 240 del 31 MAR. 2021, avente all'oggetto:

“stipula convenzione passiva con l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano per prestazioni di terapia iperbarica. Periodo 01 luglio 2021 – 30 giugno 2022.”

Il sottoscritto Responsabile della U.O.C. Affari Generali e Responsabile del procedimento:

ATTESTA


la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento;

DICHIARA

di avere acquisito dalla competente U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione della copertura finanziaria dei costi e/o degli introiti rivenienti dal presente provvedimento, i quali vengono annotati a bilancio come segue:

- al conto economico n. 62.05.02 descrizione: Prestazioni diagnostiche da pubblico – dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 per Euro 6.875,00
- al conto economico n. 62.05.02 descrizione: Prestazioni diagnostiche da pubblico – dal 1 gennaio 2022 al 30 giugno 2022 per Euro 9.625,00

Il Responsabile della U.O.C. Affari Generali
e Responsabile del procedimento
(dott.ssa Silvia Liggeri)



Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie conferma:

- la copertura economica del presente provvedimento e l'annotazione a bilancio sopra riportata
- che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio.

Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie
(dott.ssa ~~Domenica~~ Luppino)

CONVENZIONE PASSIVA CON L'ASST GRANDE OSPEDALE

**METROPOLITANO NIGUARDA, PER PRESTAZIONI DI TERAPIA IPERBARICA A
FAVORE DELLA ASST NORD MILANO**

TRA

l'ASST Nord Milano (di seguito indicata come "ASST Nord Milano") con sede legale viale Matteotti n. 83 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - Codice Fiscale e P. IVA 09320420962, in atto rappresentata dal Direttore Generale, nonché Legale rappresentante pro tempore, dott.ssa Elisabetta Fabbrini, che con deliberazione n. 222 del 11.04.2019 delega alla sottoscrizione della presente convenzione il Direttore della U.O.C. Affari Generali, dott.ssa Silvia Liggeri

E

ASST Grande Ospedale Metropolitan Niguarda (di seguito indicata come "ASST Niguarda") con sede in Milano, Piazza Ospedale Maggiore 3 – Codice Fiscale e P. IVA 09315660960, in atto rappresentata dal Direttore Generale, nonché Legale rappresentante pro tempore, dott. Marco Bosio

PREMESSO che:

- l'art. 15, comma 1, della Legge 07 agosto 1990, n. 241, che autorizza le pubbliche amministrazioni a "*concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*";
- l'art. 43, comma 3, della Legge 449/97, che consente alla amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, al fine di perseguire attraverso la stipula delle stesse efficienza ed economicità all'azione della Pubblica Amministrazione;

- le Linee guida del Ministero della Sanità n. 2/1996 "Profilo Aziendale dei soggetti gestori dei servizi sanitari" (G. U. del 31.5.1996, n. 126), che al paragrafo 5 *"Innovazione organizzativa e strategie gestionali di integrazione orizzontale fra aziende"*, prevedono *"il ricorso a convenzioni tra enti diversi. Tale forma di cooperazione fra enti, più semplice e flessibile, può essere funzionale allo svolgimento in comune di singoli servizi, all'utilizzo coordinato di beni e di tecnologia"*;
- la L.R. 27 dicembre 2006 n. 30 stabilisce che gli enti appartenenti al sistema regionale svolgono prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, proprio al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sistema, mediante il miglior utilizzo delle risorse ed il contenimento della spesa;
- l'ASST Nord Milano ha la necessità di acquisire prestazioni di terapia iperbarica a favore dei pazienti ricoverati presso le proprie strutture ospedaliere (P.O. Edoardo Bassini di Cinisello Balsamo e P.O. "Città di Sesto san Giovanni");
- che l'ASST Niguarda, è caratterizzata da elevate competenze specifiche di alta specializzazione non rinvenibili in ambito aziendale, per prestazioni di terapia iperbarica;
- che l'ASST Niguarda, si è resa disponibile, con nota e-mail in data 25 febbraio 2021, prot. ASST Nord Milano n. 7353 del 04 marzo 2021 a fornire le prestazioni in argomento per tutta la durata della convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

L'ASST Niguarda si impegna ad eseguire, a favore dei pazienti ricoverati presso le strutture dell'ASST Nord Milano, le prestazioni di terapia iperbarica alle seguenti tariffe:

▪ visita specialistica idoneità (VFTCMI): € 45,00;

▪ visita di controllo di terapia iperbarica (CONTIP): € 17,90;

▪ seduta ordinaria (OIS1): € 92,37;

▪ seduta ordinaria in carrozzina (OIS1CAR): € 160,00;

▪ seduta ordinaria in barella (OIS1BAR): € 270,00;

▪ trattamento in giorno festivo (OISPIPB): € 1.080,00;

▪ trattamento in emergenza/urgenza (OISPIPB): € 1.080,00;

▪ urgenza programmata/seduta dedicata (OISPIPB): € 1.080,00;

▪ tabelle per subacquei (ANEIPB): € 500,00/ora;

▪ medicazioni semplici (MEDS): € 10,55/cad.;

▪ medicazioni avanzate complicate (MEDACCHP): € 125,12/cad.;

Le prestazioni in regime ordinario, sono garantite 24 ore su 24 e dovranno essere effettuate di norma entro 24, massimo 48, ore dalla data di ricevimento della richiesta.

Si specifica che verranno fatturate alla tariffa relativa al trattamento in urgenza anche i trattamenti successivi al primo invio in urgenza, che:

- necessitino di camere iperbariche "singole";
- cadano nei giorni festivi;
- risultino comunque indispensabili per la presa in carico del paziente.

Per le prestazioni aggiuntive di seguito indicate, che dovessero essere eventualmente eseguite, verrà applicato il NTR vigente al momento dell'esecuzione della prestazione:

1. prelievo venoso;
2. emogas analisi;
3. TCPO2;

4. laser doppler;

5. elettrocardiogramma;

6. monitoraggio cardiaco.

Art. 2 – Modalità di esecuzione

L'ASST Nord Milano provvede al trasporto dei pazienti, da sottoporre alla terapia di cui all'art. 1, che avverrà secondo tempi e modalità che saranno individuate e concordate tra le rispettive Direzioni Mediche/Sanitarie ed i Responsabili delle UU.OO. interessate.

Art. 3 – Durata

La presente convenzione decorre dal 1 luglio 2021 e resterà in vigore fino al 30 giugno 2022.

Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla convenzione con preavviso scritto a mezzo raccomandata A/R, oppure a mezzo posta certificata (PEC), almeno 60 giorni prima della scadenza.

Non è previsto il rinnovo tacito.

Alla scadenza, la convenzione potrà essere rinnovata, previo accordo formalizzato tra le Parti.

Qualora tuttavia, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle specifiche condizioni operative ed economiche a base della presente convenzione o all'integrazione della stessa con nuove prestazioni, si procederà alla stipula di nuova convenzione.

Art. 4 – Fatturazione

Le prestazioni di cui al precedente art. 1, sono richieste dall'ASST Nord Milano tramite il "modulo di richiesta prestazioni specialistiche" in uso presso l'ASST, firmato dal Responsabile dell'U.O. interessata, o suo sostituto; che deve essere vistato, per

debita autorizzazione, dalla Direzione Medica del Presidio Ospedaliero; copia del citato modulo dovrà essere trasmessa al contraente e all'U.O.C. Affari Generali – Ufficio Convenzioni dell'ASST Nord Milano, per il necessario monitoraggio dei relativi costi. L'ASST Niguarda fatturerà mensilmente all'ASST Nord Milano, sulla base delle richieste appositamente emesse, indicando analiticamente il tipo di prestazione ed il relativo costo, unendo alla fattura copia del modulo di richiesta.

L'ASST Nord Milano, ricevuta la fattura ed eseguiti i controlli di rito, provvederà al pagamento della somma dovuta entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa, qualora non emergano elementi ostativi.

In caso di ritardato pagamento potranno essere applicati gli interessi previsti dall'art. 5 del D. Lgs. 9/10/2002, n. 231.

Art. 5 – Responsabilità

Si dà atto che l'ASST Niguarda ha in corso polizza per Responsabilità Civile verso terzi, a garanzia, tra l'altro, dell'attività prestata dai propri dipendenti per conto della stessa Azienda. ASST Niguarda è responsabile di tutte le attività dalla stessa svolte non residuando in capo all'ASST Nord Milano alcuna conseguenza pregiudizievole.

ASST Niguarda mantiene in capo a sé ogni responsabilità correlata all'attività dalla medesima e dai suoi dipendenti svolta.

Art. 6 – Trattamento dati personali

Nell'espletamento della presente convenzione, le Parti danno atto che i dati di cui vengono a conoscenza e reciprocamente forniti, conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività in oggetto, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche solo "Regolamento UE") e dalla successiva normativa nazionale di armonizzazione, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la

riservatezza ed i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute.

Atteso che la titolarità dei dati rimane in capo alla ASST Nord Milano, con la sottoscrizione della presente convenzione, ai sensi dell'art. 28 e 29 del Regolamento UE, viene accettata da parte della ASST Niguarda la nomina a Responsabile esterno del trattamento, in relazione ai dati personali la cui conoscenza risulta essere indispensabile per lo svolgimento delle obbligazioni oggetto di convenzione.

La nomina a Responsabile cesserà automaticamente con il venir meno del rapporto intercorrente tra il Titolare del trattamento (ASST Nord Milano) ed il Responsabile del Trattamento (ASST Niguarda). Le Parti concordano di rinviare a specifico atto di nomina dell'ASST Niguarda a Responsabile esterno del trattamento dei dati.

Il Responsabile è a conoscenza che i compiti e le funzioni conseguenti a tale individuazione andranno svolti nel pieno rispetto del Regolamento UE, in particolare ASST Niguarda, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati dovrà attenersi alle seguenti istruzioni:

- Procedere al trattamento dei dati personali, attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare ASST Nord Milano;
- Redigere il registro delle attività dei trattamenti nei modi e nei contenuti previsti dall'Art. 30 del Regolamento UE 2016/679. Tale registro dovrà essere immediatamente consultabile in caso di eventuali verifiche a cura dell'ASST Nord Milano e dell'Autorità di controllo nazionale (Garante Privacy).
- Individuare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali nell'ambito della propria struttura aziendale e fornire agli stessi le opportune istruzioni in ordine alle modalità di trattamento dei dati personali con l'obbligo legale di riservatezza;

- Avere cura che ogni dato, elenco o banca dati cartacea ed informatica vengano trattati per i soli fini per i quali sono destinati;
- Non comunicare, diffondere, trasferire i dati a soggetti terzi né a Paesi terzi senza l'autorizzazione del titolare e, in ogni caso, in conformità con le disposizione del Regolamento UE 2016/679;
- Trattare i dati personali raccolti sia su supporti cartacei che informatici nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'art. 32 del Regolamento UE in questione.
- Gli obblighi relativi alla riservatezza dovranno essere osservati anche in seguito a modifica dell'incarico o cessazione del rapporto di lavoro.
- Non ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento senza previa autorizzazione della ASST Nord Milano.

ART. 7 – Codice di comportamento e Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT)

In ottemperanza al D.P.R. n. 62 del 16.4.2013 risulta adottato da entrambe le Parti il Codice di Comportamento nel quale vengono definiti i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che anche tutti i collaboratori e fornitori di ASST Nord Milano sono tenuti ad osservare. Le Parti danno atto di aver preso visione e di conoscere il contenuto delle misure di prevenzione contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità pubblicati nelle sezioni dedicate all'Amministrazione Trasparente sui rispettivi siti istituzionali www.asst-nordmilano.it e www.ospedaleniguarda.it.

Le Parti si danno reciproca rassicurazione circa l'accettazione del relativo contenuto, impegnandosi altresì ad invitare il proprio personale al rispetto dei doveri minimi ivi previsti.

Art. 8 – Registrazione

La presente convenzione:

- è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del CAD - Codice dell'Amministrazione Digitale - Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.;
- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'ASST Nord Milano, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, la quale ha provveduto al versamento dovuto tramite mod. F23 di detta imposta;
- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, comma I, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma II, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 9 – Foro competente

Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione, è eletto quale Foro competente ed esclusivo quello di Monza.

Letto, confermato e sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17.12.2012.

Milano, _____

Per l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

Per delega del Direttore Generale con deliberazione n. 222 del 11.04.2019

Il Direttore U.O.C. Affari Generali

dr.ssa Silvia Liggeri

Per l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

Il Direttore Generale

dott. Marco Bosio